



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE**  
**Città Metropolitana di Genova**



R.O.U.T. n° 53  
R.O.G. n° 185

**IL SINDACO**

- Vista la nota ufficiale pervenuta da ARPAL in data 14 settembre 2016 prot. n. 31642 dalla quale risulta che le analisi relative al Punto 123 "spiaggia Ghiaia" (IT007010054005) effettuate in data 13 settembre 2016 non sono conformi ai parametri di legge;
- Ritenuto pertanto necessario vietare temporaneamente la balneazione nel suddetto tratto di costa e precisamente tra la spiaggia libera (ubicata subito dopo l'Hotel Helios) e la spiaggia libera antistante l'Hotel Lido Place;
- Visto gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

**ORDINA**

- A titolo cautelativo il divieto temporaneo di balneazione in spiaggia di Ghiaia (IT007010054005) nel tratto di costa compreso tra la spiaggia libera (ubicata subito dopo l'Hotel Helios) e la spiaggia libera antistante l'Hotel Lido Place;
- Di notificare il presente provvedimento ai titolari degli stabilimenti balneari e ai gestori delle spiagge libere attrezzate compresi nel suddetto tratto di costa.

**INFORMA**

- dell'emanazione della presente Ordinanza le Autorità previste dalla normativa vigente.
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della Legge n.1034 del 04/12/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Corpo di Polizia Municipale, la Forza Pubblica e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati del controllo sull'adempimento a quanto prescritto dalla presente Ordinanza.

Santa Margherita Ligure, 14 settembre 2016

IL SINDACO  
Avv. Paolo Donadoni